**Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio**
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

**Ord. nr 381 viab – 2026** **data di protocollo**

# ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

## IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il giorno 10 novembre 2026 alle ore 21:00 è previsto l'incontro di calcio della Uefa Women's Champions League 2026/2027 allo stadio Brianteo - Inter Women – Manchester City Women's FC
- è necessario garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione degli incontri sopracitati.

Visti:
- il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo""* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale:
- nr 166/2021 con la quale è stata affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio Brianteo, al fine di organizzare e gestire un adeguato numero di stalli di sosta e la relativa viabilità di accesso all'impianto sportivo, per la stagione 2021/2022;
- nr 293/2026 con la quale è stata ulteriormente affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio Brianteo, anche per la stagione 2026/2027 sino al 30/06/2027

Richiamati:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:
- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento della manifestazione oltre all'incolumità degli utenti della strada.

## O R D I N A

**a)** **<u>il giorno 10 novembre 2026, dalle ore 18:00 fino al termine della manifestazione sportiva in premessa a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:</u>**

- è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio, a eccezione dei veicoli autorizzati:
  - nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley;
  - nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley;

- è vietata la circolazione lungo via F. Tognini;

- è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati:
  - di via F. Tognini
  - nell'area prospiciente lo stadio Brianteo posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati
  - nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati
  - nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati

b) **il giorno 10 novembre 2026 dalle ore 22:30 fino al termine del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell'ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

- è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le Sicilia e l'intersezione con v.le Libertà. Pertanto, tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:
  - nella rotatoria disciplinante l'intersezione Sicilia / G. B. Stucchi, provenienti da v.le Sicilia (entrambe le direzioni) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le G. B. Stucchi, hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria;
  - nella rotatoria disciplinante l'intersezione Sicilia / G. B. Stucchi, provenienti da sud (rif. via G. B. Stucchi provenienza v.le delle Industrie) giunti in prossimità dell'intersezione G. B. Stucchi / Sicilia hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria;
  - nella rotatoria disciplinante l'intersezione Libertà / G. B. Stucchi, provenienti da v.le Libertà (entrambe le direzioni) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le G. B. Stucchi hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria;
  - nella rotatoria disciplinante l'intersezione Libertà / G. B. Stucchi, provenienti da nord (rif. SP60) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le G. B. Stucchi hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

## I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**
**MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.